

ORDINANZA N. 56 del 30/04/2020

OGGETTO : PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO:

CHIUSURA GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI FINO AL 2 GIUGNO 2020

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI i D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* con particolare riferimento all'art.3 comma 2;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con particolare riferimento all'art.1 comma 1 lettera e), secondo cui *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) [È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI], nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”*

RITENUTO opportuno mantenere la chiusura di tutti i giardini ed aree verdi comunali in quanto non ritenuto possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramento, stante la conformazione stessa delle suddette aree che non consente di controllarne e contingentarne gli accessi;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

LA CHIUSURA - CON DIVIETO DI ACCESSO PER CHIUNQUE - DI TUTTI I GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI, ivi ricompresi:

- *Area laghetto (con divieto - oltre che di accesso - di praticare la pesca);*
- *Giardino di via General Cantore;*
- *Parco Nicholas Green (via De Gasperi - via Martiri della Libertà);*
- *Parco Villa Sartirana (via Umberto I - via Carroccio);*
- *Giardini di via Pastore;*
- *Parco di via Longoni;*
- *Parco di via Santa Margherita;*
- *Parco di via Leopardi;*
- *Parco di P.za Repubblica;*
- *Giardino di via Oberdan;*
- *Parco di via Ticino;*
- *Parco della solidarietà (via IV Novembre - viale Brianza);*
- *Parco delle Stelle e Carbon Sink (via Fermi - via Della Gibbina);*
- *Noceto (via Dell'Artigianato - via Foscolo - via Dell'Industria);*
- *Parco Urbano (via Cavour - via Pontida);*
- *Parco del Bonzone (via Grandi);*
- *Aree sgambatura cani di via Nenni e via della Gibbina.*

AVVERTE

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr.19/2020

DISPONE

Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.

Di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza affinché provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione on-line delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra attività conseguente la presente ordinanza.

Giussano, 30/04/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO



CITTÀ DI
GIUSSANO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.